

**MAURIZIO MARTINI  
ENZO DRAPELLI**  
**net**

ragionieri commercialisti  
economisti d'impresa

valdagno (vi) – via l. festari, 15  
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

dueville (vi) - via g. rossi, 26  
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

info@martinidrapellinet.it  
www.martinidrapellinet.it



**Circolare n.12/2020 del 12 marzo 2020**

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

**Coronavirus: disposta la chiusura delle attività  
commerciali non essenziali**

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che **il DPCM 11.3.2020**, pubblicato sulla G.U. 11.3.2020 n. 64, **prevede ulteriori restrizioni all'esercizio delle attività economiche**, per fronteggiare la diffusione del COVID – 19, su tutto il territorio dello Stato. In particolare:

- i) è stata disposta **la sospensione di tutte le attività commerciali e di vendita al dettaglio**, dei bar e dei servizi di ristorazione, **ad eccezione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità**, delle **farmacie e delle parafarmacie**;
- ii) per **le altre attività produttive e professionali**, invece, va **attuata il più possibile la modalità del lavoro agile** e vanno **incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti**;
- iii) **devono rimanere chiusi i reparti aziendali non indispensabili** per la produzione. **Restano garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, **i servizi bancari, finanziari e assicurativi**, nonché **le attività agricole, zootecniche e di trasformazione agroalimentare**. Il DPCM 11.3.2020 contiene altresì, nell'Allegato 1, **l'elenco delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità che possono rimanere aperte** (es. edicole, tabaccherie, ecc.). Le **norme in questione sono valide in tutta Italia** (Regioni a statuto speciale incluse) **ed esplicano efficacia dal 12.3.2020 al 25.3.2020**.

## Premessa

Il DPCM 11.3.2020, pubblicato sulla G.U. 11.3.2020 n. 64, ha previsto **ulteriori restrizioni all'esercizio delle attività economiche**, valide su tutto il territorio nazionale, **destinate a contrastare la diffusione del COVID-19**.

Ma andiamo con ordine.

## Disposizioni per le attività commerciali al dettaglio

Il DPCM 11.3.2020 **sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari** e di prima necessità **individuare nell'allegato 1** (sotto riportato integralmente), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

### ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 1 (che possono rimanere aperte)

1.	Ipermercati
2.	Supermercati
3.	Discount di alimentari
4.	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
5.	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
6.	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
7.	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
8.	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
9.	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
10.	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
11.	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
12.	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
13.	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
14.	Farmacie
15.	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
16.	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
17.	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
18.	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
19.	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
20.	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
21.	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
22.	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
23.	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

## Osserva

**Il DPCM dispone**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **la chiusura di mercati, SALVO LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI**, mentre possono restare aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, **PURCHÉ SIA IN OGNI CASO GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.**

### Disposizioni per le attività dei servizi di ristorazione

Il DPCM 11.3.2020 dispone la **Sospensione Delle Attività Dei Servizi Di Ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, CHE GARANTISCONO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.**

## Osserva

Resta consentita **la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie **sia per l'attività' di confezionamento che di trasporto.**

Restano, altresì aperti **gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio** e rifornimento carburante **situati lungo la rete stradale**, autostradale e all'interno delle **stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri** e negli ospedali **GARANTENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.**

### Disposizioni per le attività inerenti i servizi alla persona

Il DPCM 11.3.2020 dispone **la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) **diverse da quelle individuate nell'allegato 2.**

## ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 2 (CHE POSSONO RIMANERE APERTE)

26. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
27. Attività delle lavanderie industriali
28. Altre lavanderie, tintorie
29. Servizi di pompe funebri e attività connesse

### Altri servizi garantiti

**Restano garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:

- **i servizi bancari, finanziari, assicurativi**
- **l'attività del settore agricolo, zootecnico** di trasformazione agro-alimentare **comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.**

### Servizi di trasporto pubblico

Viene data facoltà ai **presidenti delle regioni** di disporre la **programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale**, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

### Osserva

È stato altresì previsto che **il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro della salute, **possa disporre**, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, **la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.**

### Raccomandazioni per le attività produttive e attività professionali

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, il **DPCM. 11.3.2020 raccomanda** che:

- **sia attuato il massimo utilizzo** da parte delle imprese **di modalità di lavoro agile** per le attività **che possono essere svolte al proprio domicilio** o in modalità a distanza;
- **siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano **sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili** alla produzione;
- siano assunti **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile **rispettare la distanza interpersonale di un metro** come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano **incentivate le operazioni di sanificazione** dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

### Osserva

Per le sole attività produttive **si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti** e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

### Decorrenza e durata delle suddette disposizioni

Le disposizioni del DPCM producono effetto – **SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE** - dalla **DATA DEL 12 MARZO 2020** e **SONO EFFICACI FINO AL 25 MARZO 2020.**

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Cordiali saluti.

dr. Maurizio Martini

dr. Enzo Drapelli